



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA ex art. 702 ter cpc

Il Giudice **dottorssa Manuela Scudieri** sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 2.12.2020 sul ricorso proposto da

[REDACTED] nata in **[REDACTED]** il **[REDACTED]**
(interprete) ricorrente
nei confronti del

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

resistente contumace

avente ad oggetto l'opposizione a undici decreti di rigetto (ved. in atti) delle richieste di liquidazione di compensi professionali per € 1.480,06 in relazione al procedimento 18242/11 rgnr; per € 404,26 in relazione al procedimento 48009/13 rgnr; per € 78,26 in relazione al procedimento 656/15 rgnr; per € 78,26 in relazione al procedimento 25596/16 rgnr; per € 273, 86 sempre in relazione al procedimento 25596/16 rgnr; per €404,26 in relazione al procedimento 26181/16 rgnr; per € 78,26 sempre in relazione al procedimento 26181/16 rgnr; per € 632,46 sempre in relazione al procedimento 26181/16 rgnr; per € 404,26 in relazione al procedimento 28483/17 rgnr; per € 273,86 in relazione al procedimento 29483/17 rgnr; per € 78,26 sempre in relazione al procedimento 29483/17 rgnr;

O S S E R V A

l' odierna ricorrente, che svolge da tempo l'attività di interprete di lingua spagnola presso gli Uffici giudiziari di Milano, ha prestato la sua attività professionale nei numerosi procedimenti penali indicati nella documentazione allegata al ricorso, per i quali, a seguito delle relative istanze da lei presentate, è stata regolarmente retribuita;

ciò non è accaduto, tuttavia, in relazione alle richieste di compensi indicati in epigrafe pari **complessivamente ad € 4150,06;**

la ricorrente afferma, in proposito, che la mancata liquidazione degli importi in questione è dipesa dalla circostanza che sebbene l'interessata avesse provveduto

a depositare tempestivamente in via telematica - a partire dal novembre 2015 - tutte le sue richieste di liquidazione indirizzate agli Uffici giudiziari, comprese quelle di cui oggi si discute (che rappresentavano solamente una piccola parte del totale), aveva omesso, in quanto non adeguatamente informata, di effettuare i successivi adempimenti richiesti dalla procedura informatica, sicché le sue domande erano rimaste bloccate;

successivamente la ricorrente, preso atto del problema, aveva provveduto a riattivare tardivamente le proprie numerose richieste di liquidazione, adducendo al riguardo che la propria incolpevole inerzia - successiva peraltro al regolare inoltro delle istanze in questione -, era dipesa dalla mancata completa conoscenza delle misure telematiche da poco introdotte, ottenendo in proposito la liquidazione della quasi totalità delle sue richieste ad eccezione di quelle di cui al ricorso odierno, che il magistrato investito delle medesime aveva rigettato per tardività non accettando la specifica giustificazione addotta dalla ricorrente;

ebbene, posto tutto quanto precede, rileva questo giudice che la tardività con cui l'odierna ricorrente ha definitivamente inoltrato le proprie richieste di liquidazione non pare possa considerarsi colpevole, tenuto conto, da un lato, che ella aveva a suo tempo intrapreso tempestivamente e correttamente la procedura telematica prevista, e che dall'altro il mancato completamento di quest'ultima sembra da ascrivere alle lacunose e contraddittorie indicazioni informative che inevitabilmente accompagnano talvolta i grandi processi di trasformazione e riorganizzazione burocratica;

del resto, come emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, alcune delle sue richieste di liquidazione accolte nonostante la formale tardività, erano state motivate dal magistrato procedente proprio con espresso riferimento al diritto dell'istante alla rimessione in termini, che postula appunto mancanza di colpa del soggetto;

la domanda avanzata dalla ricorrente di pagamento in suo favore della somma di € 4.150,06 (pari al totale dei suoi compensi maturati in relazione ai procedimenti sopra specificati) deve pertanto essere accolta, mentre le ragioni del suo accoglimento e cioè l'errore dovuto a caso fortuito nella presentazione delle domande di liquidazione de quibus, non giustifica che alla medesima vengano riconosciuti gli interessi moratori richiesti;

in favore della ricorrente dovranno essere inoltre riconosciute le spese di lite, con distrazione a favore del difensore antistatario, che si liquidano come da dispositivo;

PQM

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, liquida in favore della ricorrente l'importo complessivo di 4150,06 a titolo di compensi per le prestazioni professionali rese nei procedimenti specificati in motivazione ponendone il pagamento a carico dell'Erario.

Liquida in favore della ricorrente le spese del presente giudizio quantificandole in € 1.100, oltre iva, cpa e spese generali, distraendole in favore dell'avvocato

FILIPPO PARISI antistatario, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.

Si comunichi.

Milano, 15.12.2020

Il Giudice
dottorssa Manuela Scudieri

IL FUNZIONARIO
Cassa Milizia

TRIBUNALE DI MILANO - UFFICIO GIP
DEPOSITATO OGGI
Milano, 17 DIC. 2020
IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO
Cassa Milizia